

Sentenza 12/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE DI BOLZANO

composta dai magistrati:

Enrico MARINARO

Presidente

Francesco TARGIA

Consigliere– relatore

Massimo Giuseppe URSO

Referendario

ha pronunciato il seguente

SENTENZA

nel giudizio per responsabilità amministrativa iscritto al n.2355 del registro

di segreteria nei confronti di:

SERGIO Michele (codice fiscale SRG MHL 95S22 E205V), nella qualità,
all'epoca dei fatti, di soldato (EI) in servizio al 5° rgt Alpini di Vipiteno
(BZ), contumace;

VISTI gli atti e i documenti di causa;

UDITI, nella pubblica udienza del 20 marzo 2024, con l'assistenza del
segretario, dott.ssa Ombretta Ricoldo, il relatore, consigliere Francesco
Targia e il rappresentante del Pubblico ministero in persona del Procuratore
regionale Alessia Di Gregorio.

Premesso in

F A T T O

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Procura Regionale
conveniva, dinanzi a questa Sezione Giurisdizionale, il sig. Michele Sergio
per ivi sentirlo condannare al pagamento, in favore del Ministero della

difesa, della somma di euro 5.855,12, oltre rivalutazione, interessi legali e spese del presente procedimento.

A sostegno della domanda, l'organo requirente evidenziava che il sig. Sergio si è sottratto volontariamente al servizio nel periodo 7 febbraio – 25 maggio 2022, attraverso certificazioni mediche contraffatte (in data 1° marzo, 10 marzo, 29 marzo e 8 aprile 2022) o rilasciate dal medico senza visita, ma in base ad un mero colloquio telefonico (7 febbraio, 17 febbraio e 20 marzo 2022), per patologie (esiti trauma distorsivo spalla destra, ginocchio destro) incompatibili coi numerosi spostamenti (Campo di Trens, Cornedo d'Inscarco, Bolzano, Verona, Brindisi, Lecce, Monza, etc.) effettuati dal convenuto, come accertato dalla Polizia giudiziaria attraverso l'esame dei dati relativi al traffico telefonico dell'utenza allo stesso intestata.

Relativamente alla quantificazione del danno, la Procura ha fatto presente che il danno contestato, pari ad euro 5.855,12, corrisponde agli emolumenti percepiti dal convenuto durante il contestato periodo di assenza ingiustificata.

Con riferimento, in ultimo, all'elemento soggettivo, ha evidenziato che la condotta fraudolenta posta in essere in modo pervicace attraverso artifizii e raggiri porta a ritenere sussistente il dolo dell'agente, inteso quale previsione e volizione dell'evento dannoso.

2. Il sig. Sergio, regolarmente evocato in giudizio, rimaneva contumace.

3. Nell'odierna udienza, il pubblico ministero insisteva nelle proprie conclusioni ed il giudizio veniva posto in decisione.

DIRITTO

1. L'odierno giudizio ha ad oggetto l'azione di responsabilità azionata dal

Procuratore regionale nei confronti del sig. Michele Sergio, all'epoca dei fatti soldato (EI) in servizio al 5° rgt Alpini di Vipiteno (BZ), per un presunto danno erariale pari ad euro 5.855,12, consistente nelle retribuzioni dallo stesso percepite nel periodo 7 febbraio – 25 maggio 2022, in mancanza di una controprestazione lavorativa, essendo egli risultato assente ingiustificato.

2. Preliminarmente, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del codice di giustizia contabile, il Collegio dichiara la contumacia del convenuto.

3. Nel merito, poi, ritiene che le richieste attoree siano meritevoli di accoglimento, risultando pienamente provati la sussistenza degli elementi oggettivi dell'illecito erariale e l'elemento soggettivo del dolo.

4. Al riguardo, deve osservarsi, infatti, che dalle indagini effettuate dalla polizia giudiziaria è emerso che il Sergio si è assentato nel periodo in esame ingiustificatamente avendo prodotto a sostegno certificati risultati falsi, come confermato dallo stesso medico di base che li avrebbe dovuto redigere, o rilasciati comunque senza previa visita medica e solo sulla base di un semplice colloquio telefonico medico-paziente. È risultato, altresì, che nel medesimo periodo il convenuto si è ripetutamente allontanato dal domicilio indicato, essendosi recato a Campo di Trens, Cornedo d'Isarco, Bolzano, Verona, Brindisi, Lecce, Monza, circostanza questa che costituisce un'ulteriore riprova dell'assenza di una malattia invalidante tale da impedire l'ordinaria attività lavorativa.

5. Oltre al rapporto di servizio, dato il ruolo di militare, alla condotta fraudolenta posta in essere (produzione di certificazioni mediche false o, quantomeno, non veritiere), alla sussistenza di un danno (pari alle

retribuzioni percepite durante il periodo di assenza ingiustificata) e al nesso di causalità tra condotta ed evento, va ritenuto esistente anche l'elemento del dolo, data la chiara volontà del convenuto di sottrarsi all'attività lavorativa in modo fraudolento.

6. In conclusione, il Collegio ritiene meritevole di accoglimento la pretesa risarcitoria esercitata nei confronti del sig. Michele Sergio.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale di Bolzano, definitivamente pronunciando, così decide:

- accoglie la domanda nei confronti del sig. Michele Sergio e, per l'effetto, lo condanna al pagamento della somma di euro 5.855,12 (cinquemilaottococinquantacinque/12), oltre la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, dalla data di pagamento dei singoli ratei stipendiali, e gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo, in favore del Ministero della difesa;
- condanna, altresì, il convenuto al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in euro 144,58.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così provveduto nella camera di consiglio del 20 marzo 2024.

Il Relatore

Francesco Targia

(firmato digitalmente)

Presidente

Enrico Marinaro

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il giorno 26/03/2024